



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

☎(02) 92.366.1

Fax (02) 92.161258

protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it

Avviso per la formazione di un elenco per il conferimento ad avvocati esterni all'Amministrazione comunale degli incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'Ente. RIAPERTURA TERMINI.

ART. 1

Formazione di un elenco di professionisti

Il Comune di Pioltello, in esecuzione della delibera del Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente n.71/2015 intende formare un elenco di professionisti, singoli o associati, a cui attingere per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e patrocinio in giudizio nelle seguenti materie:

- Diritto amministrativo;
- Diritto civile;
- Diritto penale;
- Diritto tributario;
- Diritto del lavoro;

L'elenco sarà pertanto suddiviso in n. 5 categorie differenziate in relazione alle aree di contenzioso succitate.

ART. 2

Domanda di iscrizione, curriculum e aggiornamento elenco

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e professionali;
- b) il numero e la data di iscrizione all'Albo Professionale degli avvocati, con indicazione dell'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
- c) l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- e) l'insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte di uno studio legale associato;
- f) il ramo di specializzazione;
- g) la categoria dell'Elenco per la quale si chiede l'iscrizione;
- h) la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente;
- i) espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del regolamento che disciplina la materia approvato con delibera 71 del 05/11/2015;



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1
C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

☎(02) 92.366.1

Fax (02) 92.161258

protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it

Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo – professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista è specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e del numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata. Nel caso di partecipazione in qualità di studio associato, oltre al curriculum del rappresentante, deve essere formulata una presentazione dello studio e dei professionisti che ne fanno parte.

L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'eventuale diniego è disposto dal Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione con provvedimento motivato, tempestivamente comunicato al legale interessato.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento del loro curriculum ovvero chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

L'Elenco viene aggiornato con cadenza annuale entro il **31 gennaio**, previo esame delle domande di iscrizione.

Le istanze possono essere inviate mediante PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire **entro e non oltre il 31 gennaio 2020**, ovvero mediante deposito presso l'U.O. Protocollo di questo ente nei seguenti orari: lunedì dalle 9,00 alle 19,00 - martedì, mercoledì, giovedì dalle 8,30 alle 12,45 indirizzandola al dirigente del Settore Affari Generali ed Organizzazione, via Cattaneo 1 – 20096 Pioltello (MI).

ART. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati, singoli o associati, coloro che:

- si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- non si trovino in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- non abbiano contenziosi o incarichi legali in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte di uno studio legale associato.

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dall'Elenco.

ART. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

Gli incarichi professionali vengono affidati dal dirigente del Settore competente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L'individuazione del legale avviene nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nella categoria di contenzioso, previa acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi.

Ciascun professionista non potrà ricevere, di norma, più di 3 (tre) incarichi professionali l'anno, fatti salvi i casi eccezionali e motivati, specificati dall'art.5 del presente avviso.



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

☎(02) 92.366.1

Fax (02) 92.161258

protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it

Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto; in tali casi, l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

ART. 5 – Deroghe

L'amministrazione si riserva la facoltà di derogare con provvedimento motivato ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente avviso, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione.

Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di cui al presente avviso.

Costituisce, altresì, deroga ai criteri fissati dal presente regolamento, l'affidamento di incarico dovuto all'urgenza di costituirsi in giudizio, a seguito di istanze cautelari, ovvero nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

ART. 6 – Competenze economiche

Il compenso per l'incarico legale nei giudizi davanti ai Giudici ordinari, amministrativi, tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali viene stabilito sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista.

Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche a seguito a rinuncia o revoca di altro legale), saranno corrisposte le competenze in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

Le somme pattuite saranno corrisposte al professionista, previa presentazione di regolare fattura. Il compenso sarà corrisposto nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.

In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi dell'art. 8 primo comma, lett. b) e d), del presente avviso non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

ART. 7 – Obblighi dell'incaricato

Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di:

- a) aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico;
- b) relazionare circa le udienze svolte indicando le eventuali date di rinvio;
- c) trasmettere la documentazione processuale (atti in costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);
- d) richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali.



Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Dirigente del Settore interessato può revocare l'incarico quando esista effettivo motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse che possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.

La mancata comunicazione di cui ai punti precedenti da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Elenco.

ART. 8 – Revoca degli incarichi

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale incaricato nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'Elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 7 secondo periodo del presente avviso.

L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

La revoca dell'incarico per i motivi indicati al primo periodo, ad eccezione della lettera e), determina altresì la cancellazione dall'Elenco degli avvocati.

ART. 9 – Cancellazione dall'Elenco

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione dispone la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;
- non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi.

La cancellazione dall'Elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista. Il professionista che sia stato cancellato dall'Elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno 3 anni dal provvedimento di cancellazione.

ART. 10 – Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on – line e sul sito web istituzionale del Comune.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1
C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

☎(02) 92.366.1

Fax (02) 92.161258

protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it

ART. 11 – Trattamento dei dati

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco, nonché l'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni di legge vigenti.

Pioltello, 14/01/2020

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione


Dott. Diego Carlino



- Estensore del procedimento: Dott.ssa Silvia Sanna (tel.02.92366333 – s.sanna@comune.pioltello.mi.it)
- per informazioni: tel. 02.92366333/332

